ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, NELLE IMPRESE COOPERATIVE.

Bozza del 6 giugno 2001

A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L

A seguito dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1994 sulle politiche formative nelle imprese cooperative;

Tenuto conto della costituzione dell'Ente Bilaterale Formazione e Ambiente – CoopForm, avvenuta il 26 aprile 1995 e delle attività di formazione e ricerca da esso realizzate, che valorizzano le politiche concertative e bilaterali nella formazione professionale continua; tenuto conto della ribadita volontà delle parti di continuare ad avvalersi dell'Ente Bilaterale nazionale e di quelli regionali per concertare le politiche formative, promuovere le attività del Fondo paritetico interprofessionale nazionale, promuovere la realizzazione di attività di formazione professionale continua sperimentali se consentito dalla normativa pubblica in tema di accreditamento delle strutture formative;

Ribadendo come obiettivo comune la concertazione delle politiche formative per le imprese cooperative, nel quadro di politiche di relazioni industriali coerenti con gli obiettivi di sviluppo della competitività delle imprese cooperative, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita delle capacità professionali dei soci e dei lavoratori dipendenti;

Considerando la formazione professionale continua dei soci-lavoratori e dei lavoratori dipendenti uno strumento utile per le esigenze di sviluppo, competitività, adeguamento e innovazione delle imprese cooperative;

Intendendo favorire lo sviluppo di competenze più consone alle esigenze delle aziende cooperative con un sistema di formazione che adegui le professionalità dei soci-lavoratori e dei lavoratori dipendenti alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende ed alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei prodotti e dei servizi;

In ragione:
- delle specificità dell'impresa cooperativa, sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, e normata dal Codice Civile, rispetto ad altre forme d'impresa;

• delle particolari caratteristiche della cooperazione sociale come previste da apposita legislazione;
• della specificità delle politiche delle risorse umane nelle imprese cooperative;
• della specificità del socio lavoratore nella cooperazione di lavoro, come affermata dalla stessa legge 142/2001;
• della presenza in tutti i settori economici di imprese cooperative;
• di una lunga tradizione di relazioni industriali collaborative che vede attualmente 13 contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;

concordano

di costituire un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 118 della Legge 388/2000.

Le parti concordano di costituire il Fondo Nazionale nelle modalità previste dal punto b) del comma 6 dell'art. 118 della legge 388/2000: "come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"

L'attività del Fondo Nazionale avrà come destinatari: i soci-lavoratori, i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative e di imprese da loro partecipate, gli operatori delle organizzazioni sindacali e delle Associazioni di rappresentanza cooperativa firmatarie del presente accordo.

Il Fondo Nazionale, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa a medio termine, e nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge 388/2000:
- Promuove e finanzia nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge 388/2000 piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, interregionali e nazionali di e tra imprese cooperative, concordati tra le parti, come impegni di programmazione formativa a medio termine;
- il Fondo attraverso la promozione e il finanziamento dei piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, interregionali e nazionali di e tra imprese cooperative, concordati tra le parti, promuove e finanzia la formazione professionale continua; favorisce le pari opportunità, promuovendo e finanziando la formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile; promuove e finanzia programmi di formazione professionale continua in tema di sicurezza del lavoro e di attuazione del complesso delle normative in materia; promuove e finanzia azioni individuali di formazione continua dei soci-lavoratori e dei lavoratori dipendenti di imprese cooperative.

Organi

Sono organi del Fondo:
• Assemblea -
• Presidente e Vice Presidente
• Consiglio di Amministrazione

- Collegio Dei Sindaci

La composizione degli organi è paritetica fra organizzazioni cooperative e sindacali con esclusione del Collegio dei Sindaci

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L'assemblea decide sull'approvazione delle linee strategiche di attività annuali del Fondo sulle quali si esprime all'unanimità delle componenti cooperative e sindacali.
Per quanto riguarda le funzioni e i poteri specifici del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea vale quanto previsto dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un Gruppo consultivo di monitoraggio delle attività del Fondo; il Gruppo è composto da un minimo di 12 partecipanti ad un massimo di 24 membri in rappresentanza paritetica delle Organizzazione sindacali e delle organizzazioni cooperative che hanno firmato l'accordo interconfederale e l'atto costitutivo sul Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative e nominati dalle stesse Organizzazioni.
Alle riunioni del Gruppo Consultivo sono invitati i rappresentanti delle Regioni e del Ministero del Lavoro che operano nella formazione professionale continua finanziata.

Struttura Operativa
Le responsabilità operative del Fondo Nazionale vengono affidate ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un ventaglio di candidature di professionalità di comprovata esperienza maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi e nella gestione amministrativa e rendicontuale.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nell'approvare il regolamento interno stabilisce compiti e funzioni del Direttore Generale, durata dell'incarico e modalità di revoca.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale ha facoltà di invitare alle proprie riunioni il Direttore Generale.

Presso il Fondo viene istituito un Gruppo tecnico di assistenza, valutazione e monitoraggio dei progetti formativi nazionali da finanziare che collabora con il Direttore Generale per valutare i progetti secondo criteri e modalità predefinite e rese note di anno in anno dal Consiglio Di Amministrazione del Fondo sentito e acquisito il parere dell'Ente Bilaterale Nazionale Coop-Form. Il gruppo tecnico è composto da 6 membri esperti di formazione professionale continua di cui 3 di

nomina delle organizzazioni cooperative e 3 di nomina delle organizzazioni sindacali. Gli esperti saranno, di norma, collaboratori esterni del Fondo.

Il Consiglio decide con criteri improntati ad economicità e trasparenza sulle risorse del Fondo Nazionale e sulle spese di funzionamento e gestione. Il Consiglio definisce previa presentazione dei giustificati di spesa sostenuti gli importi dei rimborsi agli Enti Bilaterali Regionali per l'attività di promozione e al Gruppo Tecnico per la valutazione dei progetti regionali da segnalare al Fondo Nazionale per il finanziamento come appresso specificato.

Regolamento interno

Il Fondo Nazionale opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione sentito e acquisito il parere degli Enti Bilaterali Regionali per le attività di propria competenza e l'Ente Bilaterale Nazionale Coop-form per i progetti di rilievo nazionale.

Le parti concordano che il Fondo Nazionale utilizzerà le risorse che su base annua sono messe a disposizione, secondo le modalità previste dall'art. 118 della legge 388/2000, per contribuire a finanziare, nelle misura prevista dal predetto articolo di legge, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese cooperative concordati tra le parti. In particolare si stabilisce che le risorse annue saranno così impiegate:

- non meno del 70% dell'ammontare annuo messo a disposizione per contribuire a finanziare, sulla base di specifici progetti, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, di e tra imprese cooperative concordati tra le parti, raggruppati su base intersettoriale e Regionale, che versano i contributi al Fondo Nazionale**;**
- fino al 10% dell'ammontare annuo messo a disposizione per contribuire a finanziare progetti nazionali intesi come azioni di sistema a sostegno delle politiche di formazione professionale continua
- fino al 20% dell'ammontare messo a disposizione per progetti di formazione professionale continua privilegiando scelte di solidarietà cooperativa verso imprese, settori e territori a scarso sviluppo cooperativo**.**

Le predette percentuali saranno verificate annualmente dall'Assemblea ordinaria.

Le spese di gestione a partire dal quarto anno di attività del Fondo non potranno comunque superare il 3% delle risorse che annualmente l'INPS mette a disposizione del Fondo. Per i primi tre anni detta percentuale non potrà superare il limite del 5%.

La valutazione dei progetti formativi che su base intersettoriale e regionale saranno finanziati dal Fondo Nazionale è demandata ad un Gruppo tecnico

regionale di valutazione dei progetti che esplicherà in autonomia la propria attività avvalendosi della sede degli Enti Bilaterali regionali.
Nell'esplicare le attività di valutazione il gruppo tecnico richiederà la presenza delle Amministrazioni Regionali al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali e le attività formative da finanziarie regionalmente da parte del Fondo.
Il Gruppo Tecnico di valutazione regionale trasmetterà il risultato delle proprie valutazioni al Fondo, il quale, secondo le procedure previste dal Regolamento Interno, finanzierà i progetti presentati.

L'assegnazione dei progetti formativi nazionali di formazione professionale continua avviene su inviti a presentare progetti e con procedura competitiva. La valutazione dei progetti è demandata al Gruppo tecnico di assistenza e valutazione ei progetti formativi costituito presso il Fondo.

I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.

Le strutture formative candidate a realizzare le attività di formazione continua richieste dalle imprese e/o promosse direttamente dal Fondo dovranno essere accreditate presso il Fondo. Il regolamento del Fondo stabilisce la procedura di accreditamento delle strutture formative che realizzano i progetti di formazione continua seguendo criteri conformi alle procedure pubbliche di accreditamento fissate dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001 e dalla normativa Regionale in materia.

L'ammontare del finanziamento per ogni singolo progetto per le aziende con un numero superiore a 50 soci-lavoratori e/o dipendenti non potrà essere superiore al 70% del contributo che la stessa impresa versa al Fondo tramite l'Inps.
L'ammontare del finanziamento per ogni singolo progetto territoriale e settoriali non potrà essere superiore a £. 500.000.000. Detti limiti e percentuali potranno essere rivisti annualmente dall'Assemblea ordinaria.

Il Regolamento stabilisce le funzioni e le modalità operative in tema di promozione, valutazione e monitoraggio del Gruppo tecnico di assistenza, valutazione.

Il Regolamento prevede la procedura di valutazione, i tempi, l'assegnazione del finanziamento, le modalità di rendiconto.

Roma, 6 giugno 2001

A.G.C.I.	C.G.I.L.
Confcooperative	C.I.S.L.
Legacoop	U.I.L.